



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE RIESAME

Il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, così composto:

- Presidente [redacted]
- Giudice [redacted]
- Giudice [redacted]

All'esito della camera di consiglio del [redacted] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

in merito alla richiesta di riesame proposta nell'interesse di [redacted] avverso il provvedimento datato 29.11.2018 con cui il gip del Tribunale di Cassino ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere;

Con il proposto gravame il difensore del [redacted] censura l'ordinanza impugnata, deducendo l'inattendibilità della p.o. in quanto dalle dichiarazioni assunte in sede di investigazioni difensive è emerso che la permanenza della [redacted] a casa del [redacted] è stata tutt'altro che forzata. La difesa ha dunque chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata o, in subordine, la sostituzione della misura in atto con altra meno afflittiva, come l'obbligo di presentazione alla P.G.

L'impugnazione può essere solo parzialmente accolta, nei limiti che saranno di seguito evidenziati.

Il gip ha applicato al [redacted] la misura di massimo rigore ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di sequestro di persona, violenza sessuale e atti persecutori, tutti commessi ai danni di [redacted]. L'ordinanza impugnata riporta analiticamente tutti gli elementi indiziari che emergono dalla denuncia della p.o., dalle intercettazioni, dall'annotazione di p.g. del 3.11.2018, dalle s.i.t. rese da [redacted] e [redacted]; per tale motivo, si opera in questa sede integrale rinvio al provvedimento del gip nella parte in cui vengono descritti gli esiti delle indagini svolte dagli inquirenti.

Nel dettaglio, la [redacted] ha riferito di aver avuto una relazione sentimentale con il [redacted] il quale non aveva accettato la fine del loro rapporto; all'appuntamento preso con una donna (poi identificata, dalla p.o., nella [redacted] che le aveva proposto un lavoro, si era inaspettatamente presentato anche il [redacted] il quale, salito sull'auto dove lei era stata fatta entrare dalla [redacted] le aveva impedito di

scendere, aiutato anche da un altro uomo, identificato in [REDACTED] (a seguito di individuazione effettuata dalla p.o.).

La [REDACTED] ha anche aggiunto di essere stata costretta a rimanere presso l'abitazione dell'indagato, dove quest'ultimo la seguiva ad ogni passo, non lasciandola libera di telefonare e di contattare nessuno. Erano anche usciti, ma non si era allontanata né aveva chiesto aiuto perché temeva ritorsioni da parte del [REDACTED]. Nell'interrogatorio di garanzia il ricorrente ha negato gli addebiti, non essendo peraltro in grado di spiegare per quale motivo la [REDACTED] con la quale a suo dire la relazione era ancora in corso all'epoca della denuncia- avrebbe dovuto ingiustamente accusarlo, né l'inequivoco contenuto delle intercettazioni (nelle quali la [REDACTED] lo accusa di averla perseguitata, minacciata e sequestrata), in merito al quale ha prospettato l'eventualità di non aver ascoltato bene le parole della p.o.; ha negato di conoscere [REDACTED] e [REDACTED] (le cui foto gli sono state poste in visione); ha affermato che la [REDACTED] ha sempre avuto il proprio cellulare con sé e che erano usciti tranquillamente, recandosi anche al bar lì vicino, ma aveva notato che la [REDACTED] appena vedeva i carabinieri, si sentiva male; la [REDACTED] era arrivata da Roma a casa sua il 1 novembre e durante la sua permanenza avevano anche ricevuto la visita di un suo amico.

Orbene, ritiene il Collegio che in base agli esiti delle indagini svolte dagli inquirenti e degli elementi offerti dalla difesa, possa ritenersi raggiunta la gravità indiziaria con riferimento alle condotte di sequestro di persona commesse in Roma e al reato di atti persecutori, dovendo essere svolte ulteriori indagini con riguardo alla violenza sessuale e alle condotte di sequestro di persona commesse in Fontana Liri.

Ed invero, premesso che la valutazione della p.o. può essere svolta anche in maniera "frazionata"¹, osserva il Tribunale che con riferimento al sequestro di persona commesso a Roma e al reato di atti persecutori le dichiarazioni della p.o. sono certamente riscontrate. In relazione a quanto accaduto il primo novembre 2018, allorché la donna veniva prelevata alla stazione della metropolitana e portata poi a [REDACTED] a casa del [REDACTED] il racconto della [REDACTED] è riscontrato da plurimi elementi:

¹ In tal senso Cass. Sez.6 sent. N.25266/2017 "In tema di chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante."

u

- 1) [redacted] attuale compagno della [redacted] ha confermato che la p.o. gli aveva comunicato di essere stata portata via dal [redacted] con l'aiuto di altre persone; lui stesso aveva invano pregato l'indagato di lasciare andar via la [redacted] ricevendo un netto rifiuto (*diceva che non la avrebbe mai lasciata libera e oggi sarebbe venuto ad ammazzarmi*)
- 2) [redacted] amica della [redacted] da dieci anni, ha riferito di aver appreso da un'altra amica, Aurelia, che la [redacted] era stata sequestrata dal [redacted] e che l'aveva contattata chiedendole aiuto; la [redacted] aggiungeva altresì che [redacted] spesso le aveva mandato messaggi vocali nei quali aveva minacciato di sequestrare la [redacted]
- 3) Nell'intercettazione del 6 novembre la [redacted] contesta al [redacted] di averla rapita *come se fossi una gallina tu sei venuto con la macchina insieme a quelle due ingannandomi di portarmi ad un appuntamento e poi mi ritrovo in macchina con te da una parte e poi con quell'animale dall'altra parte*. Il [redacted] nella conversazione, pur avendo ben compreso quanto detto dalla [redacted] (a differenza di quanto inverosimilmente asserito nell'interrogatorio di garanzia), non ha contestato le accuse mosse dalla p.o.
- 4) La [redacted] ha riconosciuto in sede di individuazione fotografica il [redacted] e la [redacted] come le persone che hanno coadiuvato il [redacted] nel sequestro. Effettivamente dalle intercettazioni è emerso che [redacted] è in contatto con [redacted] il quale, al contrario, ha inverosimilmente negato di conoscerlo nell'interrogatorio di garanzia

Può dunque ritenersi dimostrato che la p.o. è stata contro la sua volontà portata da Roma a Fontana Liri dal [redacted] aiutato da altre persone. Quanto poi al reato di atti persecutori, dalle indagini svolte è emerso che il [redacted] non ha accettato la fine della relazione con la [redacted] e ha iniziato a perseguitarla con telefonate, messaggi, richieste di incontri fino all'episodio del sequestro (*mi sto disperando stando lontano da te...non ho l'aria senza di te...*); anche dopo l'episodio del 3 novembre sono state intercettate telefonate nelle quali l'indagato ha minacciato la [redacted] di sequestrarla nuovamente (*ti ho promesso che venivi in questa casa e ci sei venuta...come sei venuta la prima volta così ritornerai pure la seconda volta..*), dicendole altresì che non si sarebbe mai liberata di lui; il 17 novembre [redacted] ha minacciato ancora la p.o. (*tu domani vieni, parliamo, se no Argentina.. ti ho detto spenderò tutti i miei soldi per trovarti...ti prenderò dentro casa, ti porto in una casa sperduta, ti prendo il telefono e tutto e ti lascio là..*), causandole così serio e fondato timore per la propria incolumità. Anche nelle telefonate del 12 novembre con Gianluca, il [redacted] manifesta ancora il fermo desiderio di rintracciare la p.o.

Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale condivide le valutazioni del gip: vi è un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di analoghe, gravi condotte delittuose, avuto riguardo alle modalità del fatto nonché alla personalità dell'indagato: l'indagato ha manifestato una preoccupante ossessione per la p.o., giungendo addirittura a sequestrarla; ancora nell'intercettazione del 21.11.2018 [redacted]

nl

manifesta ossessivo interesse per la p.o., che vuole assolutamente rintracciare e cerca di organizzare con gli interlocutori un nuovo rapimento. I messaggi inviati alla p.o. (si è già riportato il contenuto della conversazione del 17 novembre) e agli amici di quest'ultima (Costantinescu ha riferito di aver ricevuto messaggi minacciosi dall'indagato, che lo aveva minacciato di morte e che gli avrebbe dato *talmente tanti schiaffi sulla faccia...non sai proprio con chi hai a che fare...*; durante la sua discussione, la [redacted] continuava a ricevere minacce di morte dal [redacted] confermano un'indole violenta e pericolosa, che può essere contenuta unicamente con la misura in atto, che sola potrà impedire al ricorrente di reiterare altre gravissime condotte delittuose ai danni della p.o. Il comportamento tenuto e le gravi minacce reiteratamente rivolte alla p.o. e alle persone a quest'ultima vicine non consentono di ritenere idonea nemmeno la misura cautelare degli arresti domiciliari, che il [redacted] che ha dimostrato di non avere alcun controllo dei propri impulsi, potrebbe violare per commettere reati della medesima indole. Deve a tal proposito rammentarsi, per una valutazione più completa della personalità del ricorrente, che dagli atti risulta che quest'ultimo è stato in epoca recente ristretto agli arresti domiciliari per il procedimento pendente nei suoi confronti (detenzione di banconote contraffatte), ma la restrizione, con tutta evidenza, non ha avuto su di lui alcuna efficacia deterrente, avendo commesso, dopo la liberazione, le gravi condotte in questa sede a lui ascritte. Né a fronte della gravidanza e gravità delle esigenze cautelari prospettate, potrebbe essere ritenuta sufficiente a scongiurare qualunque rischio l'applicazione del braccialetto elettronico, anche ove disponibile, potendo, al più, tale strumento segnalare l'eventuale allontanamento dal domicilio coatto ma non certo impedire la consumazione di gravi condotte delittuose ai danni della p.o., prima dell'intervento delle forze dell'ordine.

A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alla violenza sessuale e al sequestro di persona in relazione alle condotte commesse a Fontana Liri. Ed invero, premesso che la stessa p.o. riferisce di aver assecondato le richieste del [redacted] per timore delle sue reazioni (ed infatti dal referto medico non risultano lesioni a livello vaginale o perianale), ritiene il Collegio che siano necessarie ulteriori indagini per ricostruire quanto accaduto durante la permanenza della donna a casa dell'indagato. Pur dovendosi dare atto che dal referto medico emergono "contusioni multiple arti superiori e collo regione lat dx", che appaiono compatibili con il comportamento tenuto dal [redacted] al loro arrivo a Fontana Liri, per come riferito dalla [redacted]², deve peraltro osservarsi che non pochi dubbi sollevano le dichiarazioni rese dalle persone escusse dal difensore e le stesse modalità del fatto: da un lato, infatti, le persone escusse, che ben conoscono il [redacted] e hanno potuto contestualizzare gli eventi

² Riferiva la p.o. che [redacted] mi tirava fuori dalla macchina e mi tirava dentro casa. Io continuavo a dirgli che volevo andare via chiedendogli cosa mi volesse fare ed intenzionata a scappare tentato di divincolarmi da lui per aprire la porta e scappare. Da ciò veniva da lui colpita sulle braccia all'altezza delle spalle e, dopo avermi tirato per i capelli, mi scaraventava sul pavimento, facendomi sbattere la testa. Ricordo anche che ha afferrato per il collo quasi a soffocarmi...

accaduti nei giorni del 1/3 novembre (la [redacted] e il [redacted] svolgono l'attività di fiorai e hanno ricordato che in quei giorni vi era molto lavoro, essendo la ricorrenza della commemorazione dei defunti), hanno riferito di aver visto la p.o. tranquilla (il [redacted] ha riferito anche di aver pranzato con il [redacted] e la [redacted] e che la situazione era del tutto normale), circostanza questa che esclude, almeno allo stato, che la donna fosse "terrorizzata" così come ritenuto dal gip nell'ordinanza impugnata; dall'altro lato appare insolito che il sequestratore accetti il rischio di far uscire da casa la vittima, che in ogni momento ben potrebbe sfuggire al suo controllo e chiedere aiuto; si consideri a tal proposito che la [redacted] che pure avrebbe approfittato di pochi attimi di distrazione del [redacted] per mandare messaggi a [redacted] e [redacted]; non solo, in base al racconto delle persone escusse, era tranquilla, ma non scappava né tantomeno chiedeva aiuto, anche solo con cenni fugaci, alle persone che incontrava al bar o al negozio di fiori o allo stesso [redacted] che era andato a casa loro. Anche il riferimento fatto dalla [redacted] nella conversazione del 12 novembre al fatto che [redacted] la seguisse sempre, anche quando andava in bagno, è da intendersi al periodo in cui stavano insieme e non a quanto accaduto nei primi giorni di novembre (come mai quando stavo con te era peggio del carcere?).

Ritiene pertanto il Collegio che, allo stato, le dichiarazioni della p.o. non possano essere ritenute idonee a fondare la necessaria gravità indiziaria con riferimento a tali condotte, che necessitano, pertanto, di ulteriori approfondimenti investigativi. Con riferimento a tali reati, pertanto, l'ordinanza deve essere annullata.

Al parziale accoglimento dell'impugnazione proposta consegue l'esonero del ricorrente dal pagamento delle spese del procedimento incidentale.

P.Q.M.

Visto l'art. 309 c.p.p.

ANNULLA l'ordinanza impugnata con riferimento al capo 1), in relazione alle sole condotte commesse in Fontana Liri e di cui alla lettera b), e con riferimento al capo 2, disponendo la scarcerazione solo formale del [redacted] in ordine a tali capi.

CONFERMA nel resto l'ordinanza impugnata.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito, anche alla p.o. ex art.299 comma 2 bis cpp.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2018

IL PRESIDENTE EST.

Roberto [redacted]

Depositato in Cancelleria
oggi 22/12/2018



Il Funzionario Giudiziario
[redacted]

Ordinanza divenuta definitiva il 03/01/19
Roma, il 26/12/18

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa [redacted]